

Se il pentito smentisce il pentito

REGGIO CALABRIA - L'attendibilità dei pentiti. Un problema che nasce con le dichiarazioni, si sviluppa in sede di indagini preliminari, si verifica durante l'istruttoria dibattimentale e viene certificata nelle sentenze. Nel processo Olimpia 3, per esempio, è emersa una doppia verità (legata ai due gradi del giudizio) per quanto riguarda Giuseppe Lombardo, pentito di 'ndrangheta della seconda generazione dopo essere stato uno dei killer più spietati della guerra di mafia. La Corte d'assise non aveva avuto dubbi nel considerare attendibili le rivelazioni di Giuseppe Lombardo, killer dello schieramento "condelliano" che si era autoaccusato di un numero impressionante di omicidi commessi durante la seconda guerra di mafia e aveva indicato complici e compartecipi. I giudici d'appello non gli hanno la patente di "pentito attendibile" (anche se hanno considerato pienamente credibile di Paolo Iannò, le cui dichiarazioni sovente si sono poste in netta contrapposizione con quelle a suo tempo fatte da Lombardo) ma hanno tracciato un profilo inquietante del primo pentito. Lombardo, insomma, secondo la Corte d'assise d'appello per soddisfare la sua inclinazione narcisistica si sarebbe autoaccusato di omicidi spettacolari in realtà non commessi, per il solo gusto di passare alla storia come specialista nell'uso di armi sofisticate come i fucili ad alta precisione.

La rilettura delle vicende che hanno insanguinato la città e il suo hinterland tra gli anni 1985 e 1990 è contenuta nelle motivazioni della sentenza basta dare un'occhiata alle motivazioni della sentenza Olimpia 3, il procedimento nato proprio dalle dichiarazioni di Giuseppe Lombardo, autodefinitosi autore di oltre sessanta omicidi killer al servizio di Pasquale Condello e successivamente componente del gruppo di fuoco della famiglia Rosmini, sempre nello schieramento contrapposto al cartello facente capo ai De Stefano. A riscontro delle dichiarazioni di "cavallino" (così definito per la facilità nella corsa che gli consentiva di non dare scampo alle vittime che cercavano la fuga a piedi) si erano registrati numerosi ulteriori apporti di soggetti che non avevano avuto alcun peso nell'ambito di Olimpia 1 (il primo troncone della maxiinchiesta della Dda), quali Antonino Rodà, Antonino Gulli, Domenico Festa. Tutti avevano in qualche maniera supportato le rivelazioni di Lombardo. E nel giudizio di primo grado era fioccata una messe di ergastoli, proprio sull'assunto che Lombardo fosse da ritenere attendibile proprio per il ruolo che egli stesso si era attribuito. Nonostante fossero state emarginate alcune contraddizioni tra il racconto dello stesso Lombardo e gli altri collaboratori, ovvero tra il narrato degli stessi e gli accertamenti di generica (a esempio i punti del corpo in cui erano state attinte le vittime dagli spari, ovvero il tipo di armi impiegate o, ancora, il numero dei partecipanti alle azioni di fuoco) spesso vennero sorvolate dalla sentenza di primo grado attraverso il ricorso alla difficoltà di ricordare da parte di coloro che raccontavano. D'altronde si è ritenuto che fosse comprensibile come un soggetto che aveva riferito di decine di omicidi non fosse in grado di narrarli tutti nei minimi particolari. E ciò era stato oggetto delle rimozioni dei difensori. Il quadro del dibattito, come ammesso dalla stessa sentenza di appello, è stato arricchito dai nuovi apporti collaborativi determinati soprattutto dall'avvento di Paolo Iannò. Questi ha narrato vicende pertinenti ai fatti trattati da Lombardo. Ebbene, proprio Iannò ha riferito circostanze del tutto diverse smentendo clamorosamente "cavallino". Addirittura, numerosi omicidi, per i quali Lombardo si era dichiarato partecipe e aveva riportato condanna, sono stati attribuiti a soggetti diversi. La Corte d'assise d'appello riferisce di essere stata chiamata a una verifica approfondita, tanto da

dover accertare con riferimento a ciascun episodio l'effettiva sovrapponibilità del racconto dei vari pentiti e la consonanza di questo con i dati di generica. E il risultato complessivo è stato una raffica di assoluzioni proprio per la riconosciuta impossibilità di ricostruire un quadro di verità certa e incontrovertibile. Ma i giudici d'appello si sono pure addentrati nella ricomposizione della personalità complessiva dei collaboratori proprio alla luce delle numerose contraddizioni verificate. Così la sentenza di primo grado, seppure non mette indubbio l'attendibilità generale di Giuseppe Lombardo, tuttavia riferisce che il racconto di questi debba essere analizzato con estrema cautela e ciò per la verificata possibilità che la personalità narcisistica lo abbia potuto portare ad addossare a sé stesso omicidi mai commessi. È noto, infatti, che Lombardo ebbe a riferire di essere stato, oltre che un killer spietato, anche un tiratore dalla mira olimpionica e proprio per questo si è addebitato la responsabilità di tutti gli omicidi commessi con l'impiego di carabine d'alta precisione. Eppure, proprio sul punto la sua parola ha trovato piena smentita, a esempio con riferimento all'omicidio di Giuseppe Schimizzi, da Iannò Paolo addebitato a soggetti diversi con esclusione di ogni responsabilità di Lombardo. La Corte ha, così, ricordato in quel delitto l'impiego di una carabina a lunga gittata ma che nel giudizio di primo grado Lombardo, prima ancora di essere smentito da Iannò, era risultato contraddetto dalla generica riferendo di avere colpito la vittima alla schiena mentre Schimizzi era stato raggiunto al torace, ovvero di avere sparato di notte nel mentre l'omicidio era avvenuto in pieno giorno. Proprio sull'incerto racconto è risultato determinante l'apporto di Iannò quando ha riferito che non era stato Lombardo a sparare ma altri soggetti (Nuccio Rodà e Giovanni Tripodi) su incarico di Pasquale Condello.

Ancora con riferimento all'omicidio D'Agostino la parola di Lombardo è risultata smentita da Iannò. L'ex braccio destro di Pasquale Condello ha riferito di essere stato egli stesso a sparare e non certo il primo collaboratore. Altra smentita ha trovato Lombardo allorquando ha giustificato il fallimento di alcuni tentativi di omicidio attraverso l'addebito di responsabilità di altri soggetti. A esempio, con riferimento al tentato omicidio di Pasquale Bertuca (compiuto con due carabine usate da lui e da Maurizio Marcianò), Lombardo riferiva che la vittima, nonostante fosse stata centrata dai suoi colpi, si era salvata perché indossava un giubbino antiproiettile. Ebbene, Maurizio Marcianò aveva sostenuto di essere stato solo lui a sparare contro Bertuca e che Lombardo aveva avuto il compito di sparare ad un altro soggetto (Alfio Lotta), tra l'altro clamorosamente mancato. Infine, con riferimento al tentato omicidio del boss Domenico Libri, Lombardo riferiva di avere mancato il bersaglio perché all'ultimo momento Giuseppe Rosmini gli aveva fornito cartucce diverse da quella utilizzate per tarare la carabina e le stesse avevano, quindi, determinato una leggera modifica della traiettoria. Sul punto, un altro collaboratore di giustizia, Umberto Munaò, a lungo escusso dalla Corte d'assise d'appello ha riferito di essere stato presente nell'abitazione dei Rosmini allorquando il gruppo di fuoco era partito e di non aver verificato alcuna consegna di pallottole diverse da quelle usate per tarare la carabina. Munaò ha ricordato che i partecipanti avevano commentato il fallimento dell'azione addebitandolo alla «scarsa freddezza di Lombardo». Proprio in forza di tali elementi la Corte d'assise d'appello, pur non revocando il giudizio di attendibilità di Lombardo, ha stabilito che in numerose circostanze lo stesso aveva riferito fatti non veri proprio al fine di magnificare la sue doti per puro spirito di narcisismo, mandando così assolti numerosi soggetti, coinvolti proprio per tali ragioni. Il quadro che né deriva, pertanto, è di estremo allarme, determinato dalla facilità con cui i collaboratori si assumono responsabilità che pure non hanno per i più svariati fini personali.

L'avvocato Francesco Calabrese ha seguito assiduamente lo svolgimento del processo e, commentando la sentenza della Corte d'assise d'appello, sostiene: «Ciò che viene a cadere definitivamente è il principio secondo cui un pentito debba essere ritenuto attendibile perché si è addossato la responsabilità di un delitto grave. È ormai pacifico, infatti, che per i collaboratori non cambia assolutamente nulla dichiararsi colpevoli di cinque omicidi ovvero di dieci o di venti e, dunque, ben possono assumersi responsabilità che non, hanno per spirito di, narcisismo ovvero per accusare soggetti invisibili. La attenzione che deve essere presentata deve essere massima ed anche i più piccoli particolari in cui un collaboratore cade in contraddizione appaiono significativi di una qualche sua inattendibilità».

L'avvocato Calabrese aggiunge: «Siamo ormai a un primo resoconto di questi dieci anni di apporti collaborativi e ogni apporto successivo determinerà la rivisitazione delle affermazioni precedenti. Questo dimostra che i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori sono troppo superficiali e troppo facilmente pervengono alla conclusione della loro attendibilità. Molti sono le pronunce di condanna anche a pene dell'ergastolo che reclamano fin dai giorni successivi alla loro affermazione un giudizio di revisione proprio perché fondate sulla affrettata valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia». Proprio alla luce dei nuovi recenti contributi, secondo il legale, appare prospettabile un profondo confronto tra classe forense e pubblica accusa proprio in ordine alla verifica della attendibilità dei collaboratori di giustizia.

Paolo Toscano

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS